


IEFE

Centre for Research on Energy and Environmental Economics and Policy



GESTORE MERCATO ELETTRICO

## LE NOVITÀ DEL PACCHETTO ENERGIA-CLIMA

di Clara Poletti

A valle dell'accordo raggiunto dal Consiglio Europeo dell'11-12 dicembre scorso, il 17 dicembre anche il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza il cosiddetto Pacchetto energia-clima. Con questa decisione l'Unione Europea ha sostanzialmente riconfermato le linee di intervento già delineate dal Consiglio Europeo del marzo 2007, sebbene con alcuni importanti aggiustamenti rispetto al disegno iniziale. Il Pacchetto legislativo si compone di sei elementi principali: una proposta di Direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili, inclusi i biocarburanti; una decisione congiunta del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell'Unione Europea e sul contributo minimo di ciascuno Stato Membro al perseguimento degli impegni assunti (cosiddetto *burden sharing*); una proposta di Direttiva sul sistema Europeo di scambio dei certificati di emissione (EU-ETS); una proposta di Direttiva sulla cattura e il confinamento geologico della CO<sub>2</sub> (Carbon Capture and Storage - CCS); una proposta di Direttiva sulla qualità ambientale dei carburanti, inclusi i biocarburanti, e sul monitoraggio delle connesse emissioni di gas climalteranti e, infine, una proposta di regolamento sugli standard di emissione degli autoveicoli per trasporto passeggeri. L'insieme di norme in approvazione è articolato e complesso, anche a causa delle numerose correlazioni tra i diversi ambiti di intervento. Alcuni punti fermi emergono con chiarezza. Innanzitutto il Consiglio Europeo e il Parlamento si sono mostrati determinati nel confermare l'impegno dell'Unione Europea per una politica energetica sostenibile e nel consolidare il ruolo di leadership dell'Europa nelle negoziazioni internazionali per il periodo successivo al Protocollo di Kyoto (post 2012). E' stata, infatti, confermata la scelta di fissare obiettivi vincolanti sia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra che d'incremento del peso delle fonti energetiche rinnovabili nella copertura dei consumi energetici dell'Europa – il cosiddetto 20-20 al 2020 – e non ne è stata prevista nessuna revisione intermedia. Anche il target sulle fonti rinnovabili nei trasporti, tanto criticato negli ultimi mesi per il possibile impatto sui mercati agricoli e sui prezzi dei prodotti alimentari, è stato mantenuto al livello proposto inizialmente dalla Commissione Europea, il 10%. Risparmio ed efficienza energetica, sebbene non soggetti ad uno specifico target vincolante, restano un obiettivo primario. Nella parte motiva della Direttiva sulle fonti rinnovabili viene, infatti, esplicitamente indicato che l'Unione Europea dovrebbe raggiungere entro il 2020 un miglioramento del 20% della propria efficienza energetica. Viene inoltre sottolineata in maniera decisa l'importanza di ridurre i consumi energetici nel settore dei trasporti, per il quale si configurerebbero difficoltà di stabilizzazione su un percorso di sviluppo sostenibile nel caso in cui la domanda continuasse a crescere ai tassi attuali.

Confermata l'ossatura, il Pacchetto presenta tuttavia alcune importanti innovazioni rispetto alle proposte iniziali. Molte di queste sono finalizzate a venire incontro alle esigenze specifiche di alcuni Stati Membri o di alcuni settori dell'economia e a graduare nel tempo l'impatto del nuovo quadro normativo.

## **Modalità di adempimento all'obbligo sulle fonti rinnovabili**

La proposta di Direttiva sulle fonti rinnovabili conferma per l'Italia l'obiettivo del 17% sui consumi finali da raggiungere entro il 2020. La proposta, tuttavia, interviene su uno dei principi fondanti del disegno iniziale: la superiorità del mercato nel guidare le scelte d'investimento in fonti rinnovabili. Nel disegno iniziale la definizione degli obiettivi nazionali aveva infatti la funzione principale di ripartire l'onere economico tra gli Stati Membri, ma non guidava la localizzazione effettiva degli investimenti all'interno dell'Europa. L'elemento che consentiva tale dicotomia era il mercato di quelle che venivano chiamate Garanzie d'Origine: certificati verdi che potevano essere utilizzati per attestare l'adempimento all'obbligo, indipendentemente dalla loro provenienza geografica. Nella nuova proposta di Direttiva le Garanzie d'Origine non hanno più nessun valore ai fini dell'obbligo e servono solo come forma di certificazione della natura rinnovabile delle fonti utilizzate in origine. Secondo il nuovo disegno, la compatibilità tra potenziali fisici ed obiettivi nazionali dovrebbe essere assicurata da altri meccanismi flessibili, che puntano tuttavia più sulla cooperazione strategica tra Stati che su meccanismi di mercato. In particolare, la Direttiva prevede che gli Stati Membri con un eccesso d'energia rinnovabile rispetto al loro target possano trasferire ad un altro Stato Membro parte della propria energia rinnovabile. Lo scambio non deve essere necessariamente fisico; è infatti consentito il cosiddetto "trasferimento statistico" (art. 6) che, a fronte di accordi tra gli Stati interessati, consente di spostare quantità di energia rinnovabile dal registro di un Paese a quello di un altro. Gli Stati Membri possono inoltre attivare progetti congiunti per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, di calore o di raffrescamento (art. 7), riconosciuti per l'adempimento all'obbligo. Una modifica richiesta ed ottenuta dal Governo italiano è la possibilità di riconoscimento anche di progetti congiunti tra uno Stato Membro ed un Paese terzo. In questo caso l'energia deve tuttavia essere fisicamente trasferita allo Stato Membro attraverso infrastrutture energetiche. Per l'Italia questa possibilità appare di interesse, in particolare con riferimento all'area dei Balcani e al Nord Africa.

## **Settori ETS a rischio di delocalizzazione per perdita di competitività**

Sono state modificate le regole per identificare le industrie che possono essere considerate a rischio di delocalizzazione a causa dell'incremento dei costi connesso con l'obbligo di acquisto dei diritti di emissione (*carbon likeage*). Le nuove regole sono disegnate in modo da consentire l'inclusione dei settori del vetro, della ceramica, della carta e dei tondini per cemento armato. Le industrie *energy intensive* che dimostreranno di rispettare i parametri di esposizione alla concorrenza internazionale identificati dalla Direttiva e di avere livelli di efficienza energetica sufficientemente elevati avranno diritto all'allocazione gratuita del 100% dei certificati di emissione di CO<sub>2</sub>. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione Europea dovrà identificare i settori che con maggior probabilità potrebbero essere soggetti al carbon likeage.

## **Modalità di allocazione dei permessi di emissione**

Il Pacchetto conferma l'asta come modalità di allocazione dei permessi di emissione ma ne diluisce l'impatto rispetto al disegno iniziale, che prevedeva l'azzeramento al 2030 della quota assegnata gratuitamente. Secondo il nuovo testo, infatti, nel 2013 l'80% dei permessi sarà distribuito gratuitamente, fatte salve le previsioni specifiche per i settori soggetti a carbon likeage. Questa percentuale andrà riducendosi nel tempo per raggiungere il 30% nel 2020 ed azzerarsi nel 2027.

## **Piccole e medie imprese**

E' previsto che gli Stati Membri possano escludere dal sistema EU-ETS le PMI che effettuano attività di combustione e che hanno emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente

all'anno. Affinché queste imprese possano essere escluse dal sistema ETS, devono essere verificate alcune condizioni tecniche specificate dalla Direttiva sul sistema ETS (art. 27). Sebbene escluse dall'ETS, anche queste imprese devono tuttavia adottare "misure equivalenti" per il contenimento delle emissioni e lo Stato Membro si deve impegnare ad implementare e gestire un sistema di monitoraggio che consenta le necessarie verifiche. Nel caso in cui le emissioni siano inferiori a 5.000 tonnellate la Direttiva consente di attuare un sistema di monitoraggio e di verifica semplificato.

### **Clean Development Mechanism e Joint Implementation**

L'Italia è uno dei dodici Stati Membri autorizzati ad incrementare di un punto percentuale, fino ad un massimo del 4%, il ricorso ai meccanismi flessibili per l'adempimento all'obbligo di riduzione delle emissioni. Questo consentirà di ridurre l'onere delle imprese italiane per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Questi alcuni degli elementi di novità del Pacchetto. Il quadro regolatorio non è tuttavia completo e nella parte motiva delle proposte di Direttiva già si delineano alcuni interventi da realizzare a complemento di quanto già fatto. L'efficacia e l'effettivo funzionamento dei meccanismi delineati dipenderanno dalla capacità delle istituzioni sia comunitarie che nazionali di gestire in maniera trasparente ed efficiente il processo di implementazione.